

Edizione di giovedì 22 dicembre 2016

CRISI D'IMPRESA

[L'attestatore nella composizione negoziale della crisi](#)

di Andrea Rossi

ADEMPIMENTI

[Regimi contabili e periodicità Iva per il 2017: verifica dei requisiti](#)

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

[È la Regione a certificare i requisiti Iap](#)

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

IVA

[Omaggi di beni con IVA variabile](#)

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

[Finanziamenti concessi alle PMI per partecipazioni a fiere](#)

di Giovanna Greco

CRISI D'IMPRESA

L'attestatore nella composizione negoziale della crisi

di Andrea Rossi

La continua rivisitazione degli istituti di composizione della crisi ha comportato un sempre maggior riconoscimento della **centralità** del ruolo del **professionista attestatore** ed ha chiarito, al contempo, alcuni dubbi interpretativi che avevano animato il dibattito sui nuovi istituti all'indomani della riforma della Legge Fallimentare. Ne è conseguita la qualificazione dell'attestatore come un **professionista indipendente** la cui attività è finalizzata alla verifica dei dati aziendali oltre che alla fattibilità del piano.

Il novellato **articolo 67, comma terzo, lett. d) L.F.** stabilisce che il professionista incaricato di redigere le attestazioni prescritte dalla legge fallimentare debba essere:

1. designato dal debitore; infatti dall'articolo in esame, il D.L. 82/2012 ha espunto la frase *“ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile”*, facendo conseguentemente venire meno il dubbio che l'attestatore dovesse essere nominato dal Tribunale, come anche precisato da alcuni Tribunali (Trib. Roma, 23 febbraio 2011, Trib. Verona, 27 luglio 2011);
2. iscritto nel registro dei revisori legali;
3. in possesso dei requisiti previsti di cui all'**articolo 28, lett. a) e b), L.F.**; si tratta pertanto di un professionista che deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti, ovvero degli avvocati, e degli esperti contabili;
4. **indipendente**.

Si evidenzia pertanto che i **requisiti di professionalità** previsti dall'**articolo 67, comma terzo, lett. d)**, sono rimasti immutati; tuttavia ci si chiede se, tra i soggetti **idonei** ad assumere l'incarico di attestatore, possano esservi studi professionali **associati** o **società tra professionisti**; in merito, si ricorda che dall'esercizio 2011 è possibile costituire le società tra professionisti, prevedendo la partecipazione al capitale anche a soci **non iscritti** negli albi professionali, aprendo conseguentemente il mercato delle professioni anche alle società di capitali. In modo particolare, l'**articolo 10 della L. 183/2011** prevede che (i) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale dei medesimi sia tale da determinare la maggioranza dei due terzi nell'assunzione delle deliberazioni o delle decisioni della società e che (ii) gli incarichi professionali siano conferiti solamente ai soci in possesso di idonei requisiti professionali e non, pertanto, anche ai “soci di capitale”.

Pertanto, dalla lettura combinata del citato **articolo 10 della L. 183/2011** e dell'**articolo 67, comma terzo, lett. d), L.F.** oltre che dalle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti nella circolare n. 30 del febbraio 2013, è possibile **affermare** che **l'incarico di**

attestazione dei piani (di concordato ovvero di risanamento) o degli accordi previsti dalla Legge Fallimentare, **può essere assunto** anche da società di professionisti a compagine mista; in siffatta ipotesi, occorrerà che:

1. la società abbia ad oggetto l'esercizio, in via esclusiva, di una attività professionale regolamentata;
2. i soci professionisti risultino iscritti ad ordini, albi e collegi professionali richiamati dall'[**articolo 28, lett. a\), L.F.**](#);
3. il socio designato per la gestione dell'incarico, oltre ad essere iscritto ad uno degli albi richiamati dall'[**articolo 28, lett. a\), L.F.**](#), risulti iscritto al registro dei revisori legali di cui all'[**articolo 6 del D.Lgs. n. 39/2010**](#).

L'incarico di attestazione dei piani (di concordato ovvero di risanamento) o degli accordi previsti dalla Legge Fallimentare, può essere assunto anche da **studi associati**; in tale contesto, sempre secondo la citata circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, i professionisti associati dovranno essere in **possesso** dei **requisiti** previsti dall'[**articolo 28, lett. a\), L.F.**](#) ed il professionista **incaricato dell'esecuzione materiale dell'attestazione**, dovrà essere **iscritto** anche al **registro dei revisori legali**.

Resta inteso che qualora l'incarico di attestazione sia conferito ad una società tra professionisti ovvero ad uno studio associato, rimangono fermi gli obblighi di indipendenza previsti dall'[**articolo 67, comma terzo, lett. d\) L.F.**](#); pertanto, in ogni caso il professionista che effettuerà materialmente l'attestazione:

1. non dovrà essere legato all'impresa committente da rapporti di tipo personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio;
2. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'[**articolo 2399 cod. civ.**](#);
3. non dovrà aver prestato negli ultimi cinque anni, nemmeno per il tramite di soggetti con il quale è unito in associazione professionale o in una società di professionisti a compagine mista, attività di lavoro dipendente o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo.

Pertanto, secondo la citata circolare n. 30 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il D.L. 83/2012 ha inteso dare evidenza ai **rapporti indiretti** tra professionista incaricato dell'attestazione e impresa committente, vale a dire a quei **rapporti** che **legano** il primo non direttamente alla seconda ma per il **tramite** dei suoi **associati di studio**; resta comunque inteso che **non devono considerarsi** i rapporti in questione laddove l'associazione professionale risulti costituita con il mero intento di **ripartizione delle spese**. In tale ipotesi il professionista **potrà accettare** l'incarico anche laddove il proprio associato (di costi) abbia avuto rapporti negli ultimi cinque anni con la società oggetto di attestazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

COME MIGLIORARE IL RAPPORTO CON LE BANCHE ►►

Bologna

Milano

Roma

Torino

Verona

ADEMPIMENTI

Regimi contabili e periodicità Iva per il 2017: verifica dei requisiti

di Federica Furlani

In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2016 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2017 le semplificazioni previste per:

- **la tenuta della contabilità semplificata**, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
- **l'effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva**, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

Per quanto riguarda i **regimi contabili adottabili**:

- le **società di capitali** (Srl, Spa, ...) sono obbligatoriamente tenute al **regime di contabilità ordinaria**, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
- per gli **esercenti arti e professioni** il **regime di contabilità semplificata** costituisce il regime naturale, **indipendentemente dall'ammontare dei compensi**;
- **gli imprenditori, le società di persone ed enti non commerciali** adottano il **regime di contabilità semplificata** ([articolo 18 D.P.R. 600/1973](#)) se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario.

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2017, modificando l'[articolo 66 Tuir](#), introduce, a decorrere dal 2017, il **nuovo regime per cassa**, al posto di quello per competenza, per le **imprese in contabilità semplificata**: il reddito verrà quindi determinato come differenza tra componenti positivi “percepiti” e spese “sostenute” nel periodo d’imposta.

I limiti dei **ricavi per poter accedere al regime semplificato** sono i seguenti:

- **400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi**;
- **700.000 € per chi svolge altre attività**.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria **a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo**.

L’ammontare di ricavi va individuato ancora per quest’anno secondo il **principio di competenza** economica ([articolo 57](#) e [85 Tuir](#)), dal prossimo ci si riferirà non più ai ricavi “conseguiti”, ma a quelli “percepiti” in un anno intero ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del

regime ordinario (in cui si applica il principio di competenza).

In caso di inizio attività in corso d'anno, nella valutazione è necessario effettuare il **ragguaglio ad anno dei ricavi presunti** indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale. Possono comunque **optare per la tenuta della contabilità ordinaria**; opzione che si effettua con **comportamento concludente** e poi va comunicata nell'ambito del quadro **VO** della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca (rigo VO20 casella 2).

Nel caso di **esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività** bisogna operare la seguente distinzione:

- nel caso di **ricavi delle attività non annotati distintamente** ? bisogna far riferimento al **limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi**, e quindi ai **700.000 €**;
- nel caso di **ricavi delle attività annotati distintamente** ? il **limite** da considerare è quello **dell'attività prevalente** (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l'attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla [**risoluzione Ade 293/E/2007**](#), andrà comunque verificato, anche se l'attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.

Quindi i **passaggi** da effettuare sono:

- **identificare l'attività prevalente;**
- **verificare la soglia di ricavi conseguiti/percepiti dell'attività prevalente;**
- **verificare che il limite complessivo dei ricavi conseguiti/percepiti derivanti da tutte le attività sia inferiore a 700.00 €.**

Per quanto concerne le **liquidazioni Iva**, il parametro da monitorare è il **volume d'affari realizzato da imprese e professionisti**, indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), nell'anno solare precedente.

Ricordiamo che il volume d'affari ai fini Iva è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell'anno solare, ad **esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni** (come da quadro VE della dichiarazione Iva).

Possono dunque effettuare le liquidazioni con **cadenza trimestrale** i soggetti Iva che presentano un volume d'affari:

- **non superiore a 400.000 €, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;**
- **non superiore a 700.000 €, negli altri casi.**

Ricordiamo che, poiché la liquidazione Iva trimestrale è un'opzione (in quanto sarebbe per natura mensile), la scelta influirà anche sull'importo da versare: all'importo dell'Iva a debito, risultante dalla liquidazione trimestrale, va aggiunto infatti l'1% a titolo di interessi per liquidazione Iva trimestrale.

Per quanto riguarda lo **svolgimento di attività miste**, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d'affari e non ai ricavi.

Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo **VO2 casella 1 della dichiarazione Iva** relativa all'esercizio in cui è stato tenuto il **comportamento concludente**.

L'opzione è **vincolante per almeno un anno** e resta **valida fino a revoca**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA
NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO**

AGEVOLAZIONI

È la Regione a certificare i requisiti lap

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Permesso che, in un contesto di libera iniziativa economica, è data facoltà ai cittadini di scegliere liberamente quale sia la miglior firma di esercizio di una determinata attività economica, è indubbio che, nel momento in cui si opera in **agricoltura**, il riconoscimento della qualifica di **coltivatore diretto** o di **lap** (imprenditore agricolo professionale) consente l'**accesso** alla maggior parte della **agevolazioni** previste per il settore, si pensi da ultimo all'esenzione da **imposte sui redditi** per il periodo 2017-2019.

La principale **differenza** pratica tra **coltivatore diretto** e **lap** consiste nell'**attività svolta** dagli stessi o, per meglio dire, in quella che il Legislatore presume sia, poiché, se il **primo** è colui che **esercita** direttamente e manualmente l'attività agricola, per il **secondo**, al contrario, tale **presunzione non sussiste** e, tale differenza, è automaticamente recepita dalla stessa Inps, allorché estende automaticamente la copertura previdenziale per il coltivatore diretto, attraverso lo storno di parte dei contributi versati all'Inail.

In tal senso depongono la struttura e il contenuto della normativa di riferimento. La figura del **coltivatore diretto**, infatti, nasce in ambito **civilistico in primis** ([articolo 2083 cod. civ.](#)) e trova poi **completamento** nelle **leggi speciali** ([articolo 6 L. 203/1982](#)). L'obbligo di **iscrizione Inps** è, invece, previsto dagli [articoli 1 e 2 della L. 1047/1957](#), che sanciscono la nozione previdenziale di coltivatore diretto. La figura dello **lap**, invece, **non** ha una **disciplina previdenziale** specifica che definisce contorni più o meno ampi di quelli contenuti nella normativa di carattere generale.

Ne consegue che mentre l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti è subordinata all'accertamento dei requisiti "previdenziali" da parte dell'Inps, nel caso dello lap, l'istituto non potrà che basarsi sulle **certificazioni** rilasciate dagli enti deputati, in particolare la regione.

Infatti, per quanto riguarda lo lap, è il dato letterale dell'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#) che depone senza timor di smentita in tal senso, a nulla rilevando alcune previsioni contenute nel medesimo articolo.

Punto di partenza è, ai fini del riconoscimento della qualifica di lap, il possesso dei **requisiti** individuati dal comma 1 dell'articolo richiamato, riassumibili in 3:

1. adeguate **conoscenze** e **competenze** nel settore agricolo;
2. dichiarazione di un **reddito complessivo** di lavoro proveniente almeno per il **50%** (**ridotto** al **25%** per determinate zone svantaggiate come individuate all'[articolo 17 del](#)

regolamento (CE) n. 1257/1999 dall'attività agricola esercitata e
3. **tempo di lavoro dedicato** alla suddetta attività agricola pari almeno al **50%** del complessivo (anche in questo caso è azionabile l'**abbattimento** al **25%** per le zone svantaggiate richiamate).

Il successivo comma 2 individua i soggetti deputati alla verifica di tali requisiti, individuandoli nelle regioni, mantenendo, tuttavia, in capo all'Inps, la facoltà di effettuare le opportune verifiche ritenute necessarie, ma ai soli fini previdenziali.

Ne deriva che la **regione** o la **provincia** è l'**unico soggetto** atto a **riconoscere** la qualifica di **lap** all'agricoltore, tant'è vero che si dovrà aver cura di andare a verificare, regione per regione, i parametri richiesti.

Ci stiamo riferendo nello specifico a quelli relativi all'aspetto **reddituale** e **temporale** in quanto, ogni singola regione o provincia, nel primo caso, può individuare parametri diversi (volume d'affari ai fini Iva o base imponibile Irap ad esempio) e, nel secondo, emana tabelle in cui viene individuato in ragione della dimensione aziendale il tempo minimo ritenuto necessario per la coltivazione.

Rispettati i requisiti e ottenuta la certificazione, sarà **libera scelta** dello lap procedere o meno all'**iscrizione** alla **gestione agricola** Inps, fermi restando i vincoli di copertura previdenziale imposti dalle regole dell'istituto.

Non deve trarre in **inganno** il dato lettera dell'**articolo 1, comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004**, ai sensi del quale è fatto obbligo per lo lap, anche ove socio di società di persone o cooperativa, ovvero amministratore di società di capitali, di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

Nella **realtà**, tale iscrizione alla gestione agricola diventa **imprescindibile** nel momento in cui, il nostro soggetto intende **azionare** le **agevolazioni** previste, come precisato dal precedente **comma 4**, ai sensi del quale allo lap, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Il **combinato disposto** dei 2 commi deve essere letto nel senso che lo **lap deve avere** comunque e sempre una **copertura previdenziale**, poi, nel caso in cui **essa** sia quella **agricola**, lo stesso avrà **accesso** alle **agevolazioni** previste per i soggetti che operano nel mondo agricolo (leggasi in prima battuta ppc).

In altri termini, la qualifica lap è riconosciuta a cura delle regioni e province a nulla rilevando l'iscrizione alla gestione agricola Inps, elemento che diviene discriminante solamente allorquando si intenda fruire delle **agevolazioni** in sede di acquisto di fondi rustici o di erogazione di finanziamenti.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

IVA

Omaggi di beni con IVA variabile

di Marco Peirolo

Le cessioni a titolo gratuito di beni sono soggette ad un trattamento IVA differenziato a seconda, innanzi tutto, della tipologia di operazione posta in essere.

Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono **imponibili ai fini IVA** ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, n. 4\), del D.P.R. n. 633/1972](#), ma il successivo [comma 3](#) dello stesso articolo 2 prevede una deroga alla regola della generale imponibilità per le cessioni di **campioni gratuiti appositamente contrassegnati**.

Per rientrare nell'eccezione in esame, che implica l'**irrilevanza ai fini IVA** dell'operazione, ferma restando la **detrarribilità dell'imposta "a monte"** ex [articolo 19, comma 3, lett. c\), del D.P.R. n. 633/1972](#), deve trattarsi di cessioni di prodotti oggetto dell'attività propria dell'impresa, ceduti gratuitamente per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali. L'esclusione da imposta presuppone, inoltre, che i campioni gratuiti:

- siano **contrassegnati in maniera indelebile** (e non, ad esempio, da una semplice etichetta autoadesiva), sia per evitare che i beni in questione possano formare successivamente oggetto di commercializzazione, sia per impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza. Il contrassegno può essere apposto mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privare gli articoli medesimi della qualità di campioni;
- siano di **modico valore**. In assenza di una disposizione che definisce il concetto di "modico valore", è stato precisato che, nella pratica applicazione, deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall'agevolazione i beni di valore significativo. I campioni non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall'impresa, ma possono essere anche degli esemplari di detti beni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 83/2003).

Un'altra tipologia di cessione gratuita è quella dei **beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono** in conformità alle originarie pattuizioni contrattuali, il cui valore normale è **escluso dalla base imponibile**, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, n. 2\), del D.P.R. n. 633/1972](#), alla condizione che non si tratti di beni soggetti ad aliquota IVA più elevata di quella dei beni ceduti contro corrispettivo. L'IVA pagata sull'acquisto dei predetti beni è detraibile ai sensi dell'[articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972](#), in quanto si riferisce pur sempre ad una operazione imponibile.

Al di fuori delle descritte tipologie di cessioni, il regime impositivo degli omaggi in natura deve essere individuato avuto riguardo alla previsione dell'[articolo 2, comma 2, n. 4\), del D.P.R. n. 633/1972](#) e, quindi, distinguendo gli omaggi di **beni di propria produzione o commercializzazione**, che non essendo considerati spese di rappresentanza in base alla [C.M. n. 188/E/1998](#) **non sono incisi dalla limitazione della detrazione** prevista dall'[articolo 19-bis1, comma 1, lett. h\), del D.P.R. n. 633/1972](#) in funzione del costo unitario dei beni.

Tenuto conto che l'addebito dell'imposta **non è obbligatorio** ([articolo 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972](#)), l'operazione può essere certificata attraverso una delle procedure previste dalla C.M. n. 32/50388/1973 (§ VI), ossia:

- emettendo un'autofattura singola per ciascuna cessione, ovvero un'autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'indicazione del valore normale (ora prezzo di acquisto o di produzione) dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre all'annotazione che trattasi di "autofattura per omaggi". L'autofattura (singola o globale) deve essere annotata nel solo registro delle fatture emesse ([n. 9254/1992](#));
- annotando, su un apposito "registro degli omaggi", tenuto a norma dell'[articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972](#), l'ammontare globale dei valori normali (ora prezzi di acquisto o di produzione) delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote;

In base al combinato disposto degli [articoli 2, comma 2, n. 4\), e 19-bis1, comma 1, lett. h\), del D.P.R. n. 633/1972](#), gli omaggi di **beni non di propria produzione o commercio**, che in base alla citata [C.M. 188/E/1998](#) costituiscono sempre spese di rappresentanza, sono **esclusi da IVA** con diritto alla detrazione dell'IVA "a monte" per i beni di costo unitario **non superiore a 50,00 euro**.

Il Paese di destinazione dei beni determina l'effettiva imponibilità degli omaggi in natura.

In caso di trasporto/spedizione in altro Paese membro dell'Unione europea, **non è applicabile il regime di non imponibilità** previsto dall'[articolo 41 del D.L. n. 331/1993](#), ma quello previsto a seconda che gli omaggi abbiano o meno per oggetto beni di propria produzione o commercio (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.2.1). In ogni caso, l'operazione non deve essere dichiarata ai fini **INTRASTAT** (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1) e non concorre né alla formazione del **plafond**, né all'acquisizione dello *status* di esportatore abituale.

Diversamente, gli **omaggi destinati all'esportazione al di fuori dell'Unione europea**, se hanno per oggetto beni oggetto dell'attività propria dell'impresa, beneficiano della non imponibilità dell'[articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972](#), pur essendo irrilevanti ai fini del *plafond* e della qualifica di esportatore abituale ([nota Ministero delle Finanze n. 10367/1998](#)). Se, invece, l'omaggio inviato in territorio extracomunitario non è un bene normalmente prodotto o commercializzato dall'impresa, da considerare pertanto escluso da IVA, è possibile presentare i beni in dogana unitamente ad una **"lista valorizzata"** su carta intestata ai fini del

perfezionamento dell'operazione doganale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Milano Verona



AGEVOLAZIONI

Finanziamenti concessi alle PMI per partecipazioni a fiere

di Giovanna Greco

La **Simest** mette a disposizione **finanziamenti agevolati a favore delle PMI**, ad un tasso estremamente **vantaggioso**, a copertura delle spese sostenute, **per consentire la partecipazione a fiere e/o mostre nei Paesi extra europei** e per promuovere la propria impresa sui mercati internazionali.

L'intervento agevolativo, previsto dalla L. 133/2008, ha subito un profondo *restyling* con il [decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 settembre 2016](#) e con la successiva [circolare Simest n. 7/2016](#) approvata con delibera del 18 ottobre 2016, ai sensi dell'[articolo 14](#) del D.M.. Con la riforma normativa degli strumenti di agevolazione finanziaria all'internazionalizzazione, la disciplina dell'intervento è stata revisionata e migliorata in più punti. Infatti, è stata eliminata la limitazione che consentiva la possibilità di accedere al finanziamento **solo in caso di prima partecipazione alla fiera o alla mostra**, pertanto, il sostegno può essere richiesto **per ogni evento**, ed è stata aumentata la finanziabilità delle spese dall'85 al 100%.

I **beneficiari dell'agevolazione** sono tutte le piccole e medie imprese, aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata dirette a sostenere spese per la partecipazione ad una o più fiere e/o mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi di destinazione che non sono membri dell'Unione europea.

Le **spese ammissibili al finanziamento** sono indicate nel modulo di domanda e devono essere suddivise per singola fiera e/o mostra. Le spese sono articolate in:

1. **spese per area espositiva:** affitto area espositiva compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori anche versati prima della presentazione della domanda di finanziamento); allestimento dell'area espositiva (pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, ripostiglio); arredamento dell'area espositiva (*reception desk*, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi espositivi, porta *brochure*); attrezzature, supporto audio/video (*monitor*, *tv screen*, proiettori e supporti informatici); servizio elettricità (allacciamento elettrico, illuminazione *stand* e prese elettriche per il funzionamento dei macchinari qualora presenti nello *stand*); utenze varie; servizio di pulizia dello *stand*; costi di assicurazione; compensi riconosciuti al personale incaricato dall'impresa (sia esterno che interno) compresi viaggi e soggiorni; servizi di traduzione ed interpretariato;
2. **spese logistiche:** trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti in fiera; movimentazione dei macchinari/prodotti;

3. **spese promozionali:** partecipazione/organizzazione di *business meeting, workshop, B2B*; spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera distribuiti durante le giornate fieristiche, stampa (pubblicità nel catalogo ufficiale, *magazine* e quotidiani informativi della fiera distribuiti durante le giornate fieristiche, stampa specializzata, omaggistica); realizzazione di *banner* (*banner video, poster* e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro fieristico, *banner* sul sito ufficiale della fiera);
4. **spese per consulenze** esterne connesse alla partecipazione alla fiera/mostra (*designer/architetti, innovazione prodotti*).

Una spesa si considera **ammissibile al finanziamento** se è **direttamente collegata** alla partecipazione alla fiera e/o mostra e se è sostenuta dall'impresa nel periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda e entro i 12 mesi successivi la data di stipula del contratto, con l'eccezione dei costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori, che possono essere anche versati prima della presentazione della domanda.

Il finanziamento è **deliberato dal Comitato** in base ai risultati dell'istruttoria nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

- 100% dell'importo preventivato, con il limite di 100.000,00 euro;
- 10% dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'**esposizione** complessiva del richiedente verso il Fondo 394/1981 non può superare il 35% dei ricavi medi degli ultimi tre bilanci approvati.

La **domanda di finanziamento**, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, può essere inviata alla Simest direttamente attraverso il Portale Simest (www.portalesimest.it) o tramite PEC. In alternativa, la domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, può essere inviata con i mezzi tradizionali. Il modulo di domanda è pubblicato anche sul sito del Ministero dello sviluppo economico. La domanda deve essere presentata in data **antecedente** a quella di inizio delle fiere e/o mostre per le quali è richiesto il finanziamento. La Simest registra la domanda e comunica all'impresa la data di ricezione e il numero di riferimento attribuito all'operazione, poi successivamente, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle domande, effettua l'istruttoria sulla base dei seguenti elementi:

- **l'operatività dell'impresa** con almeno un esercizio completo;
- **l'assenza di eventi negativi** rilevanti per la rischiosità dell'azienda;
- informazioni sulla fiera e/o mostra e sul marchio con cui saranno esposti i prodotti;
- **la verifica del margine operativo lordo** risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'esame della domanda di finanziamento, relativo a un esercizio completo e inerente il finanziamento accolto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LE NUOVE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Roma

